

informaziende

LEGISLAZIONE

> Legge di Bilancio 2025: approvato il disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 100 del 15 ottobre 2024, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, cd. "Legge di Bilancio 2025".

Secondo le anticipazioni sul testo del provvedimento, attualmente all'esame del Parlamento e per il quale sono in corso le audizioni con le diverse parti sociali e organismi interessati, gli articoli di interesse lavoristico sono di seguito riportati:

- articolo 2 – riordino aliquote IRPEF e revisione delle detrazioni;
- articolo 15 - disposizioni in materia di lavoratori frontalieri;
- articolo 28 - previdenza complementare;

- articolo 30 - ammortizzatori sociali;
- articolo 34 - congedi parentali;
- articolo 35 - decontribuzione lavoratrici madri;
- articolo 67 - premi di produttività;
- articolo 68 - welfare aziendale;
- articolo 69 - agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico;
- articolo 70 - proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

All'esito dell'esame del Parlamento, il provvedimento dovrà essere approvato in via definitiva da Camera dei deputati e Senato, anche con modifiche che, rispetto a quanto sopra riportato, possono essere di rilevante impatto, ed è destinato ad entrare in vigore, salvo l'intervento dell'esercizio provvisorio, il prossimo 1° gennaio 2025.

> Patente a crediti: da novembre obbligatoria l'istanza sul portale

L'INL, in data 29 ottobre 2024, ha pubblicato il modulo di rettifica dell'istanza on line per la patente a crediti.

Il modello va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica e inviato dalla pec aziendale all'indirizzo pec dedicato: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorat.o.gov.it.

Si ricorda che a partire dallo scorso 1°

novembre, imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nei quali vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile, devono aver effettuato la richiesta della patente a crediti tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L'istanza va presentata per qualsiasi tipologia di lavorazione ivi svolta, escluse solo le mere forniture, le attività di natura intellettuale, nonché sono escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

In termini operativi, si ricorda che l'istanza deve essere presentata entro il giorno precedente l'inizio dei lavori e non è più valida l'autocertificazione eventualmente precedentemente trasmessa via PEC all'INL.

Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente, o con un numero di crediti inferiore a 15, viene applicata:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida;
- l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

> **Diffida amministrativa: ulteriori chiarimenti**

L'INL, con nota 8 ottobre 2024, n. 7296, ha reso disponibile la propria interpretazione in merito alle modalità applicative e procedurali del provvedimento di diffida amministrativa, introdotto dagli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 12 luglio 2024, n. 103.

In particolare, viene precisato che il

provvedimento della disposizione ha natura procedurale e troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Pertanto, ferma restando l'assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l'inizio dell'accertamento, il provvedimento di diffida amministrativa dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all'elenco allegato alla nota INL n. 6774/2024 sia stata sanata anteriormente all'accesso ispettivo.

L'adozione della diffida amministrativa anche in tali casi è, infatti, finalizzata anche al monitoraggio sulla recidiva.

Infine, viene specificato che il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato, poiché dal perfezionamento della relativa notificazione decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell'illecito amministrativo.

Conseguentemente, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l'utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, in alternativa, alla notifica a mezzo di funzionario dell'Amministrazione, mentre resta esclusa la procedura di trasmissione tramite raccomandata ordinaria.

> **Controllo a distanza: condizioni di autorizzazione**

L'INL, con nota 25 settembre 2024, n. 7020, ha reso disponibili chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi in tema di controlli a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 300/1970, nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati

sono, invece, riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi, come tale, estraneo all'istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad esempio, società committente nell'ambito di un contratto di appalto) con il medesimo istante.

L'ispettorato precisa che, in tali casi, non è possibile rilasciare l'autorizzazione e viene emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza.

> **Interessi e sanzioni: riduzione del TUR**

L'INPS, con circolare 21 ottobre 2024, n. 92, e l'INAIL, con circolare 22 ottobre 2024, n. 32, comunicano la variazione del tasso previsto per interessi di dilazione e differimento, nonché per le somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

La variazione è conseguenza della decisione di politica monetaria adottata in data 17 ottobre 2024 dalla Banca Centrale Europea, con la quale è stata disposta la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento.

A far data dal 23 ottobre scorso, l'ex TUR è stato ridotto al 3,40% e, a partire da tale data, il tasso di differimento applicato è pari al 9,40% e il tasso delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi è pari al 8,90%.

ETS: modalità di richiesta dell'incentivo per l'avvio di disabili <

L'Istituto, con messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588, fornisce indicazioni operative in tema di svolgimento delle procedure di controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti per la concessione dell'incentivo per l'avvio di disabili da parte di ETS, Organizzazioni di volontario e Onlus, anche ai fini dell'eventuale revoca della misura stessa.

Si ricorda che la misura riconosce un contributo a favore di Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di volontariato e Onlus, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di detti enti.

Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

L'incentivo è pari a 12.000 euro Una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata, e a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione

e fino al 30 settembre 2024.

Le istanze telematiche di accesso allo sgravio devono essere state presentate entro lo scorso 31 ottobre 2024.

L'Istituto annuncia che, conclusa la fase istruttoria delle domande presentate per via telematica, procederà con la quantificazione del contributo, con l'erogazione dello stesso e con le attività di monitoraggio successive.

> Bonus Natale 2024: le indicazioni dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con circolare 10 ottobre 2024, n. 19E, ha reso disponibili indicazioni sul c.d. Bonus Natale, introdotto dall'art. 2bis del Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, che si sostanzia in una indennità di 100 euro da corrisondersi, con la tredicesima mensilità, ai lavoratori subordinati in possesso di determinati requisiti, che presentino richiesta di attribuzione al proprio datore di lavoro.

Il Bonus spetta, su domanda del dipendente, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato per i quali, con riferimento all'intero periodo d'imposta 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (percepito entro il 12 gennaio 2025);
- coniuge non legalmente ed effettivamente separato a carico e almeno un figlio a carico, oppure almeno un figlio a carico ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia

successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;

- capienza fiscale: l'IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore deve essere d'importo superiore a quello delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti.

In merito ai tre requisiti, che devono congiuntamente sussistere per i dipendenti che intendono richiedere il bonus, l'Agenzia delle entrate chiarisce che:

- al raggiungimento del limite di 28.000 euro non concorre il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;
- rispetto ai requisiti soggettivi, occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico.

In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico, qualora l'altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio

nato fuori dal matrimonio o si sia in presenza di adozione/affido di un solo genitore.

Restano esclusi dalla misura i redditi assimilati di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, quelli erogati ai collaboratori coordinati e continuativa e ai tirocinanti, non essendo tali soggetti destinatari della tredicesima mensilità.

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui attesta di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare tramite autocertificazione di

possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d'imposta riconoscerà l'indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme anticipate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24, con apposito codice tributo.

Si precisa da ultimo che, al momento di elaborazione del presente notiziario, da anticipazioni di stampa, viene segnalato l'inserimento di una sostanziale modifica ai requisiti attualmente vigenti, infatti il Governo, nell'intento di ampliare il campo di applicazione, ha reso noto che verranno introdotte delle variazioni in tema di sussistenza a carico del coniuge.

Nel prossimo notiziario proseguirà l'analisi del provvedimento.

➤ E-mail del dipendente: escluso l'utilizzo di software di accesso

Il Garante privacy, con provvedimento 17 luglio 2024, n. 472, ha escluso che il datore di lavoro possa accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, così come ha escluso la legittimità di utilizzo di appositi software che consentano la conservazione di copia dei messaggi, sostanziando, una simile condotta, una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e un'illecita attività di controllo del lavoratore.

Alla società che ha utilizzato un software di accesso e conservazione delle mail di dipendenti e collaboratori in difetto di consegna di idonea nota informativa, è stata comminata una sanzione di 80.000 euro per aver

effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti sia i log di accesso alla email e al gestionale aziendale, nel corso di un rapporto di collaborazione, dati in seguito utilizzati in un contenzioso.

L'Autorità ha valutato l'inidoneità e la carenza dell'informativa resa ai lavoratori, in ragione del fatto che non veniva menzionata l'effettuazione del backup e non venivano fornite informazioni circa il relativo tempo di conservazione.

La sistematica conservazione delle email - effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a 3 anni successivamente alla cessazione del rapporto) - e dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori, non sono stati considerati dal Garante della privacy

conformi alla disciplina di protezione dei dati, non risultando, tale conservazione, proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla società, di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell'attività aziendale.

Con i dati raccolti, la società datrice di lavoro ha inoltre potuto ricostruire in termini analitici l'attività del proprio collaboratore, incorrendo in una forma

di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.

Per quanto riguarda, infine, l'uso dei dati in Tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non a ipotesi di tutela astratte e indeterminate, come nel caso in questione.

➤ **Dirigenti industria: rinnovo del CCNL**

In data 13 novembre 2024, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto l'ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027.

Sotto il profilo qualitativo, è stata oggetto di ampliamento la definizione di "Dirigente", comprendendo anche le figure professionali di più elevata qualificazione e di esperienza tecnico professionale, che realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa.

Sotto il profilo retributivo, sono stati elevati i valori del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) a 80.000 euro per l'anno 2025 e a 85.000 euro per l'anno 2026 ed è stato eliminato definitivamente l'istituto degli scatti di anzianità.

Visto che il precedente CCNL era scaduto il 31 dicembre 2023, a

copertura dell'anno 2024, è stato previsto un importo "Una tantum", da corrisondersi entro il mese di marzo 2025, pari al 6% del trattamento economico annuo lordo per i dirigenti che risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019, che non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura dalla medesima data fino al 13 novembre 2024 (con retribuzioni entro il limite di reddito di 100.000 euro).

Inoltre, è stata resa obbligatoria per tutti l'adozione di sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, il cosiddetto MBO.

In materia di previdenza complementare, il contratto è intervenuto sulla distribuzione delle quote di contribuzione al fondo Previdai con un aumento della quota minima a carico dell'impresa e un conseguente alleggerimento di quella a carico del dirigente ed è stato riconfermato il ruolo del FASI e della sanità integrativa.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

ACCONCIATURA ED ESTETICA	Apprendistato professionalizzante: a partire dal 1° ottobre 2024, la retribuzione degli apprendisti viene stabilita secondo le nuove tabelle indicate nel CCNL. Inoltre, a decorrere dalla medesima data, gli apprendisti hanno diritto agli scatti d'anzianità.
AGENZIE MARITTIME	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi retributivi: In data 13 Settembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL; le parti hanno sciolto la riserva il 30/09. Il rinnovo prevede un incremento retributivo la cui prima tranche è dovuta a decorrere dal mese di Settembre 2024 (erogata ad Ottobre con arretrati); • Assistenza sanitaria integrativa: incremento della contribuzione, a favore della Cassa Mutua, di un importo pari a Euro 5,00 mensili, a decorrere dal 1° Ottobre 2024; il contributo passa, quindi, da Euro 21,00 ad Euro 26,00.
AUTOTRASPORTO MERCI e LOGISTICA Confetra/FAI/ Artigianato/Coop.	Indennità di Copertura Economica (I.C.E.) ex C.C.N.L. 18 Maggio 2021: nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale è stata prevista l'erogazione dell'indennità di copertura economica spettante fino al momento del rinnovo del contratto. Il suddetto importo sostituisce quello erogato da Aprile 2024 e fino a Settembre 2024, non sommandosi ad esso.
CERAMICA Aziende industriali	<p>Una tantum: Erogazione a tutti i lavoratori in forza, con diritto al trattamento economico, di un importo - a titolo di una tantum - pari a Euro 710,00 lordi da rapportare al servizio prestato nel periodo 1.7.2023 - 30.6.2024, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni.</p> <p>I dipendenti iscritti a Foncer, in forza e con diritto al trattamento economico al momento dell'erogazione, potranno optare, in luogo della erogazione della somma una tantum, per il versamento al Fondo pensione contrattuale di un importo equivalente, rapportato al servizio prestato nel periodo 1.7.2023 - 30.6.2024. Tale opzione deve essere comunicata per iscritto entro il 15.10.2024.</p>
COOPERATIVE SOCIALI	Minimi tabellari.
EDILIZIA Aziende artigiane e industriali	<ul style="list-style-type: none"> • FNAPE: a far data dal 1° Ottobre 2024, la contribuzione APE è dovuta su un minimo di ore pari a 160; • SANEDIL: a far data dal 1° Ottobre 2024, la contribuzione dovuta al fondo, in relazione al personale impiegatizio con contratto a tempo parziale e intermittente, è determinata su un imponibile pieno, non riproporzionato in funzione del minore orario di lavoro effettuato.
GRAFICA ED EDITORIA Aziende industriali	Minimi tabellari.
METALMECCANICI Confindustria	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008".
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS-MISERICORDIE	Arretrati: relativi ad Agosto, Settembre e Ottobre 2023, da erogare nel mese di Ottobre 2024 (Accordo di rinnovo 02-02-2024)
STUDI PROFESSIONALI	Minimi tabellari.
TERZIARIO	Apprendistato professionalizzante: In data 1° Ottobre 2024 è stato siglato un nuovo accordo integrativo che ha, ulteriormente, posticipato - al 1° Novembre 2024 - l'entrata in vigore dei nuovi profili formativi previsti dagli accordi del 22 Marzo 2024 e 27 Giugno 2024.



Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 - www.assindatolf.it



Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti (rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su mobile).

Software applicativi: presenze, work flow, trasferte, note spese, timesheet, human resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni, installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ISCOT LIGURIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
GENOVA

In tema di formazione apprendisti, le aziende potranno far partecipare i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai percorsi formativi finanziati.

ISCOT LIGURIA, Ente di formazione di CONFCOMMERCIO GENOVA, accreditato da Regione Liguria, è autorizzato ad erogare la formazione trasversale agli apprendisti, sia in modalità online, tramite F.A.D., sia in presenza, presso le aule didattiche site in Via Cesarea 8/8, 2° piano. L'Ente è disponibile a fare la formazione dalle 8:00 alle 17:00, in orario continuato dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle 8:00 alle 16:30; per accedere ad una edizione formativa è necessario raggiungere il numero minimo di 20 apprendisti

Contatti:

Per maggiori informazioni, rivolgersi ISCOT LIGURIA area Formazione
info@iscot.liguria.it



Centro Nazionale Opere Salesiane
Formazione Aggiornamento Professionale

In data 23 Maggio 2024, è stato approvato il nuovo catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica dell'apprendistato professionalizzante, rivolto agli apprendisti assunti a partire dal 1/11/2019 ai sensi dell'art. 44 Dlgs. n. 81/2015. L'ente accreditato CNOS FAP LT - Salesiani Don Bosco aderisce al progetto erogando, sia in modalità FAD (formazione a distanza) che in presenza, i corsi di formazione obbligatori e finanziati dal Fondo Sociale Europeo che hanno la durata di 40 ore ciascuno e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP LT è presente sul territorio ligure nelle sedi di

Genova Quarto - Via A. Carrara 260
Genova Sampierdarena - Via S. Giovanni Bosco 14r
Vallecrosia - Via Col. Aprosio, 433



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it


Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS STUDIO ASSOCIATO

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Studio Associato è uno studio che si occupa dell'attività di elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.

L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Matteo Puppo

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Suarda Marini
dott.ssa Michela Perna
dott. Benedetto Musso Piantelli
dott. Michele Giacomazzi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**